

ELENCO DI ATTIVITÀ, PROGETTI E INTERVENTI RITENUTI NON ATTI A DETERMINARE INCIDENZE SIGNIFICATIVE SULLE SPECIE E SUGLI HABITAT PER I QUALI SONO STATI ISTITUITI I SITI NATURA 2000 PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA, NÉ SUGLI OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE DEI MEDESIMI

1. Premessa

Il presente documento è stato elaborato in seguito all'espletamento di un'attività istruttoria collegiale, che ha preso in considerazione la specificità dei singoli siti della Rete Natura 2000 presenti sul territorio toscano e consistente nella disamina di casistiche di potenziali incidenze di attività, progetti e interventi. Tale istruttoria è stata effettuata da un gruppo di lavoro costituito dai funzionari tecnici e amministrativi che si sono occupati, a titolo di responsabili del procedimento o di istruttori tecnici, dei procedimenti di valutazione di incidenza (di seguito VInCA) di competenza del Settore Tutela della Natura e del Mare nel corso degli anni 2016 e 2017, con esperienza pregressa e continuativa in materia.

Il gruppo di lavoro si è riunito nelle seguenti date: 14/6/2016, 21/7/2016, 8/9/2016, 29/9/2016, 30/1/2017, 17/3/2017, 21/6/2017, 13/11/2017 come risulta dai relativi verbali, ed ha effettuato una verifica preliminare (o *screening*) sulla significatività delle incidenze che possono essere determinate da attività, progetti e interventi specifici, che sono stati esaminati alla luce:

- degli obiettivi di conservazione e degli elementi di criticità sito-specifici, individuati per ogni sito Natura 2000 della Regione approvati con D.G.R. n. 644 del 5/7/2004, successivamente integrata dalla D.G.R. n. 1006 del 18/11/2014;
- delle misure di conservazione per le zone di protezione speciale (ZPS) approvate con Delibera n. 454 del 16/6/2008;
- delle misure di conservazione dei SIC, sia generali che sito-specifiche, ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione), approvate con D.G.C. n. 1223 del 15/12/2015;
- dei Piani di Gestione dei singoli siti Natura 2000, laddove adottati o approvati;
- delle specie e degli habitat, dei fattori di pressione e minaccia indicati nei formulari standard Natura 2000 per ogni sito Natura 2000.

Il quadro conoscitivo di riferimento per l'attività del gruppo di lavoro è costituito sia dai dati naturalistici raccolti nel "Repertorio Naturalistico Toscano" (Re.Na.To.), sia dagli studi a scala regionale effettuati per l'elaborazione della "Strategia Regionale per la biodiversità" approvata con D.C.R. n. 10 del 11/2/2015, quale parte integrante e sostanziale del "Piano Ambientale ed Energetico Regionale" (P.A.E.R.), nonché dagli specifici studi e monitoraggi condotti a livello locale dalle Amministrazioni Provinciali, competenti per materia fino al 31/12/2015.

2. Elenco degli interventi e relative specificazioni a carattere prescrittivo

Sulla base degli esiti delle valutazioni sito-specifiche effettuate dal gruppo di lavoro, che ha operato come descritto al precedente paragrafo, i seguenti interventi sono stati ritenuti non atti a determinare incidenze significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i siti della rete europea di protezione denominata "Natura 2000" (pSIC, SIC, ZSC, ZPS) presenti nel territorio della Regione Toscana, né sugli obiettivi di conservazione dei medesimi:

a) interventi che il piano di gestione (se presente) del sito Natura 2000 annoveri tra quelli che non determinano incidenze significative sulle specie, habitat e sugli obiettivi di conservazione del sito stesso (art. 90 c. 2 della l.r. 30/2015).

b) progetti e interventi previsti nei piani e programmi (ivi compresi a titolo di esempio, i piani di miglioramento agricolo ambientale, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, inclusi i piani attuativi, i piani di taglio, i piani di gestione e di assestamento forestale ed i piani faunistico-venatori, e gli altri piani e programmi di settore) che siano stati sottoposti precedentemente a procedura di VInCA con esito positivo, a condizione che (art. 90, c. 3 della l.r. 30/2015):

- la VInCA del piano/programma, per il livello di dettaglio con cui sono stati descritti i progetti e gli interventi previsti, i relativi cronoprogrammi di attuazione, le modalità esecutive e le esatte localizzazioni degli stessi, abbia consentito di verificarne l'assenza di incidenze significative, in relazione agli obiettivi di conservazione del/i sito/i interessato/i;
- i singoli progetti e interventi da effettuare risultino conformi al piano approvato ed alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di VInCA del piano stesso.

Non sono ricompresi in questa casistica i progetti/interventi per i quali il piano/programma abbia prescritto l'obbligo della VInCA in fase di attuazione (rif. art. 90 c. 3 della l.r. 30/2015).

c) interventi previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 a condizione che osservino le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione (rif. art. 90 c. 4 della l.r. 30/2015).

In attuazione dell'art. 91, c. 1, lett. c) della l.r. 30/2015, sulla base degli studi e delle valutazioni effettuate, sono stati inoltre ritenuti non atti a determinare incidenze significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i siti della rete europea di protezione denominata "Natura 2000" (pSIC, SIC, ZSC, ZPS) presenti nel territorio della Regione Toscana, né sugli obiettivi di conservazione dei medesimi, i seguenti interventi, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate:

d) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché interventi di installazione di impianti fotovoltaici, solari-termici, di antenne e parabole riceventi sul manto di copertura, a condizione che:

- gli interventi presentati non costituiscano frazionamento di un unico intervento, che dovrà essere considerato nella sua totalità;

- non comportino incremento del carico urbanistico e abitativo, né modifiche delle opere di urbanizzazione già esistenti (viabilità, illuminazione, rete idrica e fognaria, rete elettrica, condutture per il gas e reti telefoniche);
- non comportino la modifica della destinazione d'uso rurale, qualora sussistente ;
- i lavori riguardanti il manto di copertura e la struttura di copertura siano ascrivibili alla semplice manutenzione ordinaria e siano realizzati nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 30 novembre (la limitazione del periodo previsto per l'esecuzione non si applica ai casi di somma urgenza);
- in caso di rifacimento di coperture tradizionali (in coppi e tegole), siano lasciati aperti in gronda almeno un terzo di quelli presenti;
- in caso di installazione di impianti fotovoltaici e solari-termici, la superficie interessata dall'impianto non superi il 50% della superficie della copertura complessiva.

e) opere relative alle sistemazioni esterne realizzate nelle aree di pertinenza o resedi degli edifici, quali: pavimentazioni, recinzioni, pergolati, gazebo, arredi da giardino, piccoli manufatti con funzioni accessorie semplicemente appoggiati o ancorati al suolo, impianti a servizio dell'edificio, sia fuori terra che interrati (ad esclusione degli impianti eolici e di depurazione), a condizione che tali aree di pertinenza o resedi siano state opportunamente definite e individuate graficamente negli strumenti urbanistici o edilizi.

f) realizzazione di piscine ad uso privato (sono comprese in questa tipologia anche le piscine riservate agli ospiti di strutture ricettive quali gli agriturismi), purché ubicate all'interno della pertinenza o resede dell'abitazione, a condizione che:

- siano previsti appositi dispositivi (es. rampe di risalita in muratura, galleggianti in legno o altro materiale idoneo) atti a consentire la fuoriuscita della fauna di piccola taglia che vi sia accidentalmente caduta;
- sia prevista la copertura della medesima nei periodi di non utilizzo;
- l'approvvigionamento non avvenga tramite pozzi o sorgenti locali;
- lo scarico di svuotamento parziale o totale delle acque delle piscine sia conferito in pubblica fognatura o, diversamente, che avvenga in modo graduale e a condizione che la concentrazione massima di cloro non sia superiore a 0,20 mg/l.

g) impianti di illuminazione esterna degli edifici, purché ubicati all'interno della pertinenza o resede dell'abitazione e a condizione che siano realizzati in modo da non costituire fonte di inquinamento luminoso e di attrazione per la fauna, in conformità a quanto indicato nelle linee guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna approvati con D.G.R. n. 962 del 27/09/2004.

h) captazioni di acque sotterranee ad uso domestico, a condizione che non attingano dal subalveo di corsi d'acqua.

i) interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle recinzioni, delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e le pertinenze delle suddette infrastrutture, a condizione che:

- non comportino modifiche di tracciato o d'ubicazione;

- non siano utilizzati diserbanti chimici e dissecanti;
- non sia effettuato l'abbattimento di piante arboree, singole o in filare (ad eccezione dei casi in cui sussistano documentati motivi di pubblica incolumità o di mantenimento della continuità di pubblici servizi);
- siano effettuati nel periodo 1 settembre – 1 marzo (salvo casi di somma urgenza).

l) posa in opera di recinzioni mobili utilizzate per l'allevamento allo stato brado o semi-brado, purché realizzate all'esterno di aree boscate ed aventi filo inferiore collocato ad un'altezza superiore a 20 cm da terra, o, in alternativa, utilizzando recinzioni con maglia di ampiezza 10x10cm, avendo cura di lasciare ogni 10 metri di lunghezza della recinzione un passaggio di ampiezza 20x10 cm per consentire l'attraversamento della fauna di minori dimensioni.

m) realizzazione di muretti a secco (intesi quali muri realizzati tramite l'esclusivo utilizzo di pietre, senza impiego di malta cementizia né di altro materiale sigillante).

n) introduzione di elementi puntuali e lineari di importanza ecologica (singole piante arboree ed arbustive, siepi, frangivento, boschetti) escludendo categoricamente l'utilizzo di specie alloctone, con particolare riferimento a quelle invasive, tra cui la robinia (*Robinia pseudoacacia L.*) e l'ailanto (*Ailanthus altissima (Mill.) Swingle*).

o) interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato effettuati nel territorio urbanizzato diversi da quelli indicati al precedente punto i), purché effettuati nel periodo 1 settembre – 1 marzo (salvo casi di somma urgenza).

p) interventi di manutenzione e smantellamento dei capanni di caccia, purché regolarmente autorizzati ed eseguiti nel periodo 15 agosto - 1 marzo in conformità alle norme comunali e paesaggistiche.

q) interventi di realizzazione di nuovi capanni di caccia, a condizione che siano realizzati nel periodo 15 agosto - 1 marzo e che la loro esatta ubicazione sia stata prevista nella pianificazione faunistico-venatoria vigente e nella relativa valutazione di incidenza.

r) manifestazioni motoristiche, competitive e non competitive, a condizione che:

- si svolgano su strade a fondo asfaltato aperte al traffico veicolare nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 marzo;
- il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorità competente contenga espressamente le seguenti prescrizioni:
 - siano effettuate in orario diurno;

- sia data massima informazione ai partecipanti ed agli spettatori che il tracciato o parte di esso interessa aree naturali tutelate e che quindi devono essere adottati comportamenti consoni al rispetto della natura;
- siano adottate adeguate misure di sicurezza e siano garantiti i sistemi di pronto intervento più idonei per scongiurare il rischio di incendi;
- sia espressamente vietato l'abbandono di rifiuti in natura e, al termine della manifestazione, si provveda a raccogliere e rimuovere eventuali residui e rifiuti abbandonati, rilasciati dai partecipanti e dagli spettatori, compresi i rifiuti depositati nelle aree di sosta del pubblico e dei mezzi di soccorso, sia all'interno che all'esterno dei punti di raccolta allestiti, nonché al loro corretto smaltimento;
- le aree di sosta del pubblico e degli operatori di soccorso e di servizio siano opportunamente e visibilmente delimitate;
- la segnaletica del percorso ed ogni altro ausilio-presidio sia apposta senza che siano danneggiate piante, formazioni rocciose o manufatti e sia interamente rimossa al termine della manifestazione/gara;
- qualora si verificasse lo sversamento accidentale di liquidi inquinanti, il terreno sia rimosso e correttamente smaltito, per evitare il rischio di contaminazione del suolo, dei corsi d'acqua e delle falde.

s) manifestazioni ciclistiche o podistiche, sia sportive che ludico-motorie-ricreative (ai sensi dell'art. 3 della l.r. 21/2015), a condizione che:

- si svolgano su strade aperte al traffico veicolare, anche a fondo non asfaltato;
- il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorità competente contenga, oltre a quelle previste al precedente punto r), anche le seguenti prescrizioni:
 - sia espressamente vietata la produzione di rumori molesti o schiamazzi;
 - l'accompagnamento di mezzi motorizzati sia limitato a quelli di soccorso o comunque finalizzati a garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione;
 - i partecipanti siano obbligati a mantenersi strettamente sul percorso autorizzato, che dovrà essere segnalato con fettucce o tabelle.

t) manifestazioni ciclistiche o podistiche ludico-motorie-ricreative (ai sensi dell'art. 3 della l.r. 21/2015) che interessino piste, strade e sentieri già esistenti, anche a fondo non asfaltato e che si svolgano nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 marzo, a condizione che:

- la durata delle stesse sia limitata ad un'unica giornata;
- prevedano un numero massimo di 150 partecipanti;
- il percorso della manifestazione escluda guadi di corsi d'acqua perenni;
- il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorità competente contenga tutte le prescrizioni previste per i precedenti punti r) ed s).

Qualora la VIInCA costituisca endoprocedimento di altro atto autorizzativo, i proponenti gli interventi previsti dal presente allegato sono tenuti ad attestare il rispetto e/o la sussistenza delle condizioni previste nel presente paragrafo compilando, sotto la propria responsabilità, dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 presentata all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, nulla osta o altro atto di assenso comunque denominato per la realizzazione degli stessi.

3.Procedure semplificate di VINCA

In attuazione dell'art. 91, c. 1, lett. b) della l.r. 30/2015, considerato che le misure di conservazione sono state definite con D.G.R. 1223/2015, i progetti/interventi/attività/eventi ricorrenti, già assoggettati nell'arco delle due annualità precedenti a procedimenti di valutazione di incidenza con esito positivo, sono assoggettati alla procedura semplificata per l'effettuazione della V.Inc.A. di seguito indicata, a condizione che :

- 1) le modalità di esecuzione, il periodo di svolgimento e l'ubicazione siano rimasti invariati;
- 2) non siano intervenute modifiche normative o regolamentari pertinenti;
- 3) non siano emersi nuovi elementi conoscitivi sulle emergenze naturalistiche (es. sulla distribuzione degli habitat delle specie, sui fattori di pressione/minaccia, etc.).

I proponenti degli interventi che rientrano nella casistica sopra descritta inoltrano, ai sensi dell'articolo 123bis della l.r. 30/2015 e secondo le modalità di cui all'allegato B al presente atto, apposita scheda sintetica nella quale dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che il progetto/intervento/attività/evento è già stato valutato positivamente in precedenza, indicando gli estremi del provvedimento di valutazione e che ricorre la condizione di cui al precedente punto 1).

L'autorità preposta alla valutazione di incidenza, nel caso in cui non sussistano le condizioni indicate nei precedenti punti 2) e 3), richiede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 88, comma 3 della l.r. 30/2015 le integrazioni necessarie ai fini dell'espletamento della VincA.